

Publicato il 06/06/2019

N. 00809/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2019, proposto da

Biagio Di Iasio, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via P. Fiore, n. 14;

contro

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Prencipe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Foggia, Traversa di viale Fortore snc;

A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare,

- della determinazione del Segretario Generale della CCIAA di Foggia n. 16 del 22 gennaio 2019, con la quale il dr. Di Iasio è stato escluso dal concorso a Segretario Generale della CCIAA di Foggia;
 - della presupposta delibera di Giunta della CCIAA di Foggia n. 5 del 14 gennaio 2019, con la quale si è dato indirizzo al Segretario Generale di escludere il dr. Di Iasio, per “attenersi pedissequamente” al parere espresso dall'ANAC con deliberazione n. 1185 del 19 dicembre 2018, pubblicata il 3 gennaio 2019;
- nonché, per quanto possa occorrere,
- del parere espresso dall'ANAC con deliberazione n. 1185 del 19 dicembre 2018, pubblicata il 3 gennaio 2019;
 - dell'art. 4, co. 6, dell'avviso di selezione per la designazione e nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia, approvato con delibera di Giunta della CCIAA di Foggia

n. 19 del 5 febbraio 2018, nella parte in cui anticipa la dichiarazione di insussistenza di condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e per la dichiarazione ex art. 31, co. 1, c.p.a. dell'obbligo di concludere il procedimento di selezione del Segretario Generale della CCIAA di Foggia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia e dell'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Rilevato che, nel caso di specie, si controverte essenzialmente dei profili di legittimità e di merito del parere espresso dall'A.N.A.C. con deliberazione n. 1185 del 19 dicembre 2018, pubblicata il 3 gennaio 2019, avente ad oggetto la ritenuta inconferibilità al ricorrente Di Iasio dell'incarico di Segretario Generale della CCIAA di Foggia e la conseguente esclusione del medesimo dalla correlata procedura comparativa di selezione;

Rilevato che, con delibera n. 5 del 14 gennaio 2019, la Giunta della CCIAA prendeva atto del parere dell'ANAC, decidendo di *“attenersi pedissequamente alle indicazioni in esso contenute”* e dunque *“di dare mandato agli uffici di adottare i provvedimenti conseguenti al predetto parere”* (così il dispositivo);

Rilevato che il Segretario Generale f.f. della CCIAA, nella sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con determina n. 16 del 22 gennaio 2019, dava esecuzione all'indirizzo della Giunta della CCIAA, escludendo il Di Iasio dalla procedura in esame;

Considerato, pertanto, che gli unici poteri di scelta pubblica che nel caso di specie sono stati esercitati si sono materialmente concretizzati in un parere di A.N.A.C., cui la Giunta della CCIAA si è *“pedissequamente”* attenuta;

Rilevato che in base agli artt. 135 lett. e) e 133 lett 1) c.p.a., ai sensi dei quali sono devolute alla competenza inderogabile del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale è integralmente succeduta l'A.N.A.C., ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014;

Rilevato, pertanto, che la competenza a decidere la presente controversia appartenga al T.A.R. del Lazio con sede in Roma, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta, nel termine di cui all'art. 15 cpv. c.p.a.;

Ritenuto che, in considerazione della natura, della peculiarità ed oggettiva novità della presente controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il T.A.R. del Lazio con sede in Roma, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta, nel termine di cui all'art. 15 c.p.a.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Angelo Fanizza, Primo Referendario

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO